



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE

N. B2945 del 15/06/2010

Proposta n. 8134 del 17/05/2010

Oggetto:

Rideterminazione, ai sensi della D.G.R. 112/09, del canone afferente la concessione a favore della Compagnia di Navigazione Ponte Sant'Angelo s.r.l., con sede legale in Vicolo Morgana, 11/b 00186 Roma - partita Iva 06882161000, di cui alla determinazione B1546 del 16/05/2008 e rettifica del periodo di durata della concessione. Procedimento Eq-968.

Proponente:

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. BARGAGNA	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Rideterminazione, ai sensi della D.G.R. 112/09, del canone afferente la concessione a favore della Compagnia di Navigazione Ponte Sant'Angelo s.r.l., con sede legale in Vicolo Morgana, 11/b 00186 Roma - partita Iva 06882161000, di cui alla determinazione B1546 del 16/05/2008 e rettifica del periodo di durata della concessione. Procedimento Eq-968.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente
C.F. 80143490581
In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 578 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione all'Arch. Giovanna Bargagna;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm. ii.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 112 "Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 412/2007, modifica della D.G.R. 40/2007";

VISTA la determinazione n. B1546 del 16/05/2008 di concessione alla ditta Compagnia di Navigazione Ponte Sant'Angelo s.r.l., di porzione di area demaniale ubicata in banchine di magra ubicate in sponda destra e sinistra del fiume Tevere, nel tratto compreso tra Ponte

Umberto I e Ponte Sant'Angelo, prospicienti rispettivamente Lungotevere Sant'Angelo e Lungotevere Tor di Nona per l'allestimento (montaggio e smontaggio) e posa delle strutture di facile rimozione necessarie ed all'annuale svolgimento, limitatamente al periodo dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno di durata, di una manifestazione stagionale estiva.

VISTA la nota protocollo 153382 del 03/09/2008, con cui l'Ufficio istruttore invita la Compagnia di Navigazione Ponte Sant'Angelo s.r.l. al perfezionamento della concessione di cui alla determinazione n. B1546 del 16/05/2008 con il versamento della prima annualità del canone ed all'inoltro della polizza fideiussoria relativa;

VISTA la nota del 17/10/2008 acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 184407 il 20/10/2008, con cui la Compagnia di Navigazione Ponte Sant'Angelo s.r.l., comunica, in riscontro alla nota protocollo 153382 del 03/09/2008, di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale della determina di concessione e che pertanto la manifestazione che avrebbe dovuto avere inizio a giugno 2008 non si è tenuta nel periodo previsto, stante la indisponibilità dell'area, necessaria per avanzare la richiesta delle successive autorizzazioni comunali;

VISTA la istanza del 21/04/2009, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 74395/2S/26 il 22/04/2009, con cui la ditta concessionaria Compagnia di Navigazione Ponte Sant'Angelo s.r.l., chiede la rideterminazione ai sensi della D.G.R. 112/2009, del canone relativo alla concessione di cui alla determinazione B1546 del 16/05/2008;

VISTA la errata indicazione nella determinazione B1546 del 16/05/2008, e sul disciplinare ad essa allegato, degli anni di durata della concessione, indicata in anni sei anziché nei diciannove richiesti nella istanza del 09/08/2006 della Compagnia di Navigazione Ponte Sant'Angelo s.r.l., acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 139424/2S/26 il 18/06/2006, e pubblicata come ammissibile alla valutazione con conseguente avvio del procedimento istruttorio sul B.U.R.L. n.6 del 28/02/2007;

VISTO che la D.G.R. 112/2009 ha modificato in modo significativo i criteri di determinazione della misura dei canoni di concessione ed i relativi parametri di rivalutazione da prendersi a riferimento, della D.G.R. 412/2007 di cui ha definito la revoca;

RITENUTO di aderire alla sopraccitate istanze della ditta concessionaria e di conseguenza provvedere alla rideterminazione del canone di concessione di cui alla determinazione B1546 del 16/05/2008, ai sensi della D.G.R. 112/2009, applicandone i parametri adeguati alla fattispecie ed al contempo rettificare il periodo di durata della concessione in anni diciannove anziché i sei erroneamente indicati nella stessa determina e nel disciplinare ad essa allegato;

VISTO il disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B1546 del 16/05/2008, che prevede le condizioni e clausole che regolano la concessione medesima;

CONSIDERATO che accogliendo la richiesta del concessionario di rideterminazione della misura dell'importo del canone e del conseguente adeguamento dell'importo a garanzia degli

altri obblighi e condizioni derivanti dal titolo concessorio, e rettificando il periodo di durata della concessione, non si originano sostanziali variazioni tali da inficiare o modificare la validità del disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B1546 del 16/05/2008, di cui la presente costituisce appendice suppletiva;

DETERMINA

A. di modificare e sostituire il punto 3. della determinazione B1546 del 16/05/2008, con il seguente:

“1. di rilasciare per anni 19 (diciannove) con decorrenza dal corrente anno e termine l’anno 2027, alle condizioni e nei termini stabiliti nell’allegato disciplinare, e limitatamente al periodo dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno di durata della concessione, in favore della ditta Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo s.r.l. con sede legale in Vicolo Morgana, 11/b 00186 Roma – partita IVA 006882161000 (di seguito “concessionario”) la concessione delle beni demaniali così individuato:

a) porzione di area demaniale di complessivi metri quadrati 13.030 circa, distinta al Catasto Terreni del Comune di Roma di Roma ai fogli 406, 407, 476 e 477 con particelle non censite, ubicata sulle banchine di magra poste in sinistra e destra del fiume Tevere, nel tratto compreso tra Ponte Umberto I e ponte Sant’angelo, prospicienti rispettivamente Lungotevere Sant’Angelo e Lungotevere Tor di Nona;

B. di modificare e sostituire il punto 3. della determinazione B1546 del 16/05/2008, con il seguente:

“3. di fissare a decorrere dall’anno 2009, l’importo del canone annuo nella misura di € 8170,00 (diconsi euro ottomilacentosettanta/00) da aggiornarsi annualmente, per gli anni successivi, nella misura del 100% dell’ indice annuale di variazione ISTAT “FOI”, riferito all’anno precedente ed in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze;”

C. di modificare e sostituire l’art.3 del disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B1546 del 16/05/2008, con il seguente:

Art. 3 .

(Durata della concessione)

3.1. *La durata della concessione è stabilita in anni 19 (diciannove) con decorrenza dal corrente anno e termine l’anno 2027, alle condizioni e nei termini stabiliti nell’allegato disciplinare, e limitatamente per ogni anno di durata della decorrenza dal 15 maggio, di avvio delle opere di cantierizzazione dell’area, al 15 settembre, di ripristino dello stato dei luoghi.*

3.2. *Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3.*

D. di modificare e sostituire l’art.4 del disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B1546 del 16/05/2008, con il seguente:

Art. 4.

(Canone di concessione)

4.1. Il criterio di determinazione del canone annuo è quello definito con D.G.R. n.112 del 27/02/2009, a decorrere dalla data della sua efficacia. Di conseguenza il canone annuo – a decorrere dal 2009 - è pari alla somma algebrica degli importi relativi alle quote relative alle superfici totali di suolo “Q1” interessate dalla concessione e quelle di soprassuolo “Q2”, inteso come superficie occupata da fabbricati o manufatti censiti o censibili al Catasto Fabbricati, oppure da fabbricati o manufatti di difficile rimozione non censibili al Catasto Fabbricati.

Nel caso specifico della presente concessione, trattandosi di assentimento di aree demaniali da destinare allo svolgimento di manifestazione stagionale (dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno) che prevede l'installazione di strutture transitorie precarie di “facile rimozione” (amovibili) e che non comportano variazioni permanenti dello stato dei luoghi, né al contempo, per loro stessa intrinseca natura, destinazione e tipologia costruttiva, da considerarsi come dotate di cubatura propria e caratteristiche di censibilità catastale, si considera la sola superficie totale di suolo occupata “Q1”.

Con tale accezione si intende la intera superficie di area demaniale occupata che risulta temporaneamente e stagionalmente (per tutto il periodo di durata della manifestazione, comprensivo anche di quello relativo all'allestimento e smontaggio completi delle strutture) comunque interdetta ad ogni altro utilizzo o possibilità di assentimento in diversa concessione.

Il canone annuo (periodo 15 giugno – 15 settembre) è quindi determinato come nel prospetto seguente.

Trattandosi di occupazione di durata temporanea, pur se con ripetitività stagionale pluriennale, la formula di calcolo è quella contemplata nella D.G.R. 112/2009 ove si enuncia che “per le concessioni la cui durata sia superiore a trenta giorni ed inferiore all'anno, il canone è pari al canone annuo dell'anno di riferimento diviso per trecentosessantacinque e moltiplicato per il numero dei giorni di durata della concessione”.Pertanto:

Canone annuo (Ca) diviso 365 per giorni utilizzo (canone minimo € 250)

per cui:

$$Ca = Q1 + Q2 \text{ (cfr. art.1 D.G.R. n.112/2009) :}$$

ove (cfr. art.4 D.G.R. n.112/2009–codice Q1.6):

Q1= Valore a metro quadrato dell'area (Va) per metri quadrati concessi per 0.048, con Va desunto dalla Tav.1 (fg.406-REC 36, fg.407-REC 37, fg.476-REC 38, fg.477-REC 127)= €/mq.38,46;

Q2 = 0 (per le considerazioni dette)

PERTANTO:

canone annuo per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2009 (124 gg.)

$$\text{€/mq. } 38,46 \times \text{mq. } 13.030,00 \times 0.048 : 365 \times \text{gg. } 124 = \text{€ } 8171,91 \text{ e in c.t. } \text{€ } 8170,00$$

Da prendersi a riferimento quale importo base per ogni futura determinazione e/o aggiornamento e salvo eventuale conguaglio in sede di verifica della consistenza della superficie effettivamente occupata

- 4.2.** *L'importo del canone di concessione è rivalutato annualmente dalla concedente, per gli anni successivi al 2009 e di anno in anno, nella misura del 100% dell' indice annuale di variazione ISTAT "FOI", riferito all'anno precedente e/o adeguato in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all'art.5 .*
- E.** di prevedere che sia adeguato dal concessionario in ragione della rideterminazione della misura dell'importo del canone - e contestualmente al suo versamento – il conseguente importo a garanzia degli altri obblighi e condizioni derivanti dal titolo concessorio, con una fideiussione costituita dal concessionario in favore della concedente a norma dell'art.6 del disciplinare di concessione che forma parte integrante e sostanziale della determinazione BI 546 del 16/05/2008.
- F.** di prevedere che non sia presa in considerazione alcuna ulteriore istanza del concessionario di revisione o rideterminazione dei canoni relativi agli anni antecedenti il 2009 e che risultino già corrisposti alla data del 28/03/2009 di entrata in vigore della D.G.R. 112/2009.
- G.** di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione in parola e fino alla sua scadenza, la concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.
- H.** di riconfermare integralmente la determinazione n. BI 546 del 16/05/2008 nella sua validità ed in tutto quant'altro non espressamente richiamato nella presente.

Il Direttore del Dipartimento del Territorio
Dr. Raniero De Filippis